



TRIBUNALE DI BARI

Proc. n. 4326/2026 V.G.

ORDINANZA

Il Presidente del Tribunale di Bari, letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede, osserva quanto segue. Con ricorso del 13 maggio 2026, l'Avvocato Pietro Cacciapaglia, dopo avere premesso di avere svolto le funzioni di Arbitro Unico nel giudizio arbitrale promosso da *Parte_1* , *Parte_2*

Parte_3 , *Parte_4* *Parte_5* *Parte_6* , *Parte_7* *Pt_8* [...] , *Parte_9* , *Parte_10* *Parte_11* e *Parte_12* nei confronti della *Controparte_1* chiedeva, all'adito Presidente del

Tribunale di Bari, ex art. 814 2° co. c.p.c., la determinazione del compenso a lui spettante.

Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio i resistenti, ad eccezione della [...] *Controparte_1* .

Deducevano di non avere svolto le funzioni di amministratore della Cooperativa, facendo rilevare come quest'ultima, attraverso i restanti soci componenti del C.d.A., non avesse, pur ritualmente sollecitata, provveduto a versare all'Arbitro la sua quota delle competenze liquidate nel lodo arbitrale.

Eccepevano la inammissibilità del procedimento previsto dall'art. 814 2° co. c.p.c. nella ipotesi, come quella in esame, di arbitrato irrituale.

Ribadivano la non accettazione della quantificazione delle competenze determinate dall'arbitro, in quanto non conformi ai parametri di riferimento.

Insistevano per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

In via subordinata, nel caso di ritenuta sua competenza, chiedevano al giudice adito di rideterminare il compenso dovuto all'arbitro secondo i parametri da loro stesi indicati in comparsa.

Il tutto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese della loro costituzione in giudizio.

Il ricorso è inammissibile.

Risulta pacifico ed incontestato che l'arbitrato per il quale l'istante chiede la determinazione del compenso ha avuto natura irrituale.

Allo stesso modo, è pacifico, non essendo stato dimostrato il contrario, che le parti del giudizio arbitrale non hanno espressamente accettato la quantificazione del compenso eventualmente indicata dall'arbitro. Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità (per tutte: Cass. 14/2/2019, n. 4469; Cass. 8/8/2013, n. 11963; Cass. 31/3/2006, n. 7623), di recente condivisa da un giudice di merito (Trib. Pisa, 17/2/2020) ha costantemente sostenuto che il procedimento speciale di liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri previsto dall'art. 814 c.p.c. per l'arbitrato rituale non è applicabile, nemmeno in via analogica, all'arbitrato irrituale, in quanto quest'ultimo è sfornito dell'elemento che caratterizza l'arbitrato rituale,

ossia l'attitudine a divenire "sentenza" a seguito del deposito del lodo e posto che il compenso dovuto agli arbitri irrituali non si connota come una spesa ma come un debito "ex mandato", per l'adempimento coattivo del quale può essere promosso un ordinario giudizio di cognizione.

Tale orientamento giurisprudenziale, seppure contestato dalla dottrina, rimane univoco e consolidato e deve essere condiviso dallo scrivente.

Circa le spese del presente procedimento, a prescindere dalla sussistenza, in astratto, dei gravi motivi per giungere ad una pronuncia di totale compensazione tra le parti (la quantificazione del compenso contenuta nel lodo appare, "prima facie", sostanzialmente congrua e conforme alle tariffe di cui alla tabella 26 del D.M. n. 147/2022), va ricordato come, in conseguenza della natura non contenziosa del procedimento in questione, sul punto non deve essere adottata alcuna pronuncia (principio affermato da: Cass. sez. un. 3/7/2009, n. 15586).

P.Q.M.

Il Presidente del Tribunale, così provvede:

- 1) Dichiara inammissibile il ricorso;
- 2) Nulla per le spese.

Bari, 19/6/2026

IL PRESIDENTE

Alfonso Pappalardo